

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 27 giugno 2017

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Michele BORDO, presidente, ricorda che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa (con una osservazione), Bilancio (con due condizioni), Finanze, Cultura, Ambiente (con una condizione e emendamenti), Trasporti (con osservazioni), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali (con osservazioni ed emendamenti), Agricoltura (con condizione, osservazioni ed emendamenti), e della Commissione per le questioni regionali.

Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 21 giugno e che sono pervenute 76 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

Segnala di aver già provveduto a trasmettere gli emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) e di infrazione.

Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

l'articolo aggiuntivo 1.01 Baruffi, in tema di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni da parte degli hosting providers, inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 1, laddove prevede a carico del prestatore obblighi di prevenzione delle violazioni non riconducibili a obblighi di adeguamento alla direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico;

l'articolo aggiuntivo 1.02 Iacono volto ad incidere sulla normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica; la procedura EU Pilot 4277/12/MARK sulla disciplina delle guide turistiche si è conclusa con esito positivo e non risultano – allo stato – nuove procedure di contenzioso o pre-contenzioso da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, inammissibile limitatamente alla lettera a) del comma 1, laddove introduce un nuovo articolo nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) relativo alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, che non appare necessario a conformarsi al Regolamento (UE) 2015/2120. La lettera b) dell'emendamento appare invece ammissibile in quanto introduce sanzioni per le violazioni del citato regolamento, così come richiesto agli Stati membri all'articolo 6 del medesimo;

gli articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli, in quanto volti a dare attuazione alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, che risulta già attuata con decreto legislativo n. 35 del 2017;

l'emendamento 4.4 Ferraresi, inammissibile limitatamente alla parte consequenziale, laddove introduce gli articoli aggiuntivi da 4-bis a 4-quinquies, volti a modificare la disciplina relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, già adottata con legge europea 2015-2016 al fine di definire la procedura di infrazione in materia;

gli emendamenti 8.1 Venittelli e 8.4 Laforgia, volti a estendere la disciplina definita dall'articolo 8 del disegno di legge ai collaboratori e esperti linguistici, categoria non presa in considerazione dal caso EU Pilot cui si intende dare soluzione (che riguarda unicamente gli ex lettori di lingua straniera);

l'emendamento 11.3 Carrescia, in quanto volto a modificare i limiti di emissione di alluminio nelle acque, laddove l'articolo 11 del disegno di legge interviene sui criteri di identificazione degli impianti di depurazione, lasciando impregiudicati gli attuali valori limite di emissione;

l'articolo aggiuntivo 11.01 Galperti che modifica la legge europea 2015-2016, intervenendo sulla disciplina delle annotazioni sul tesserino venatorio; la disposizione oggetto di modifica è finalizzata a dare risposta ad una specifica contestazione della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 11.08 Sani che prevede la modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2010 in materia di biomasse per la produzione di energia elettrica, inserendo tra le tipologie di biomassa le potature, ramaglie e residui della manutenzione di verde pubblico, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 11.09 Laffranco, che introduce nel decreto legislativo n. 28 del 2011 la definizione di soggetto auto produttore di energia, che non appare riconducibile alla necessità di adeguamento alla normativa europea;

l'articolo aggiuntivo 11.010 Laffranco, che sostituisce un comma dell'articolo 273 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relativo ai limiti di emissione degli impianti di combustione, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 12.01 Zaccagnini in tema di modifiche ai disciplinari di produzione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, in quanto non riconducibile ad un obbligo di adeguamento alla normativa europea;

l'articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo, in quanto volto ad adeguare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) alla proposta di modifica della direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016) 853 final) del 26 novembre 2016, non ancora approvata;

l'articolo aggiuntivo 13.02 Pini che interviene in materia di concessioni demaniali marittime, con disposizioni che non sono volte a dare attuazione agli obblighi in materia discendenti dalla normativa dell'Unione europea.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 17 del pomeriggio odierno.

Ricorda infine che nel corso della prossima settimana – ove pervenuti tutti i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti loro trasmessi – la XIV Commissione potrà procedere all'esame degli emendamenti e votare il mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.